

**DIRETTIVA 93/90/CEE DELLA COMMISSIONE**

del 29 ottobre 1993

**relativa all'elenco delle sostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino della direttiva 67/548/CEE del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 93/72/CEE della Commissione<sup>(2)</sup>, recante settima modifica della suddetta direttiva, e in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando che il quinto trattino, paragrafo 1 dell'articolo 13 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio esclude dal campo di applicazione di talune disposizioni della suddetta direttiva, segnatamente quelle riguardanti la notifica, le sostanze utilizzate esclusivamente per altre categorie di prodotti per le quali esistono procedure comunitarie di notifica o di omologazione e per le quali le prescrizioni relative alle informazioni da presentare sono equivalenti a quelle previste dalla direttiva 67/548/CEE, e che la Commissione è pertanto tenuta a redigere un elenco degli atti legislativi in vigore a livello comunitario in materia;

considerando che attualmente esiste un solo atto legislativo che risponda ai requisiti di cui al quinto trattino, paragrafo 1 dell'articolo 13; che tuttavia l'elenco verrà riesaminato periodicamente e, ove necessario, riveduto;

considerando che il disposto della presente direttiva è conforme al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'elenco degli atti legislativi comunitari relativi a categorie di prodotti per le quali esistono procedure comunitarie di notifica o di omologazione e per le quali le prescrizioni relative alle informazioni da presentare per le categorie di sostanze identificate nell'elenco sono equivalenti a quelle previste dalla direttiva 67/548/CEE è riportato nell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri emanano e pubblicano le disposizioni necessarie ai fini dell'osservanza della presente direttiva entro il 31 ottobre 1993 dandone immediata comunicazione alla Commissione.

2. Quando gli Stati membri emanano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1993.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione***ALLEGATO**

**ATTI LEGISLATIVI COMUNITARI RELATIVI ALLE CATEGORIE DI PRODOTTI PER LE QUALI ESISTONO PROCEDURE COMUNITARIE DI NOTIFICA O DI OMOLOGAZIONE E PER LE QUALI LE PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE INFORMAZIONI DA PRESENTARE PER LE CATEGORIE DI SOSTANZE IDENTIFICATE SONO EQUIVALENTI A QUELLE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 67/548/CEE**

1. Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari: sostanze soggette alla procedura di valutazione prevista all'articolo 6 di tale direttiva (GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1).

<sup>(1)</sup> GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 29.